

Allegato A al rep. n. 20698/14338
STATUTO DELLA FONDAZIONE E. MACH

Preambolo

La Fondazione Edmund Mach raccoglie una eredità accumulata in più di un secolo di storia dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige, fondato per volontà della Dieta della Contea principesca del Tirolo il 12 gennaio 1874. Scopo dell'Istituto agrario era, come recitava allora il manifesto di fondazione *Cooperare sotto ogni aspetto, per quanto possibile, al rialzamento e al progresso dell'economia agricola nel Tirolo*. La sua attività iniziò nell'autunno dello stesso anno seguendo l'impostazione data da Edmund Mach, primo direttore, che può essere definito il fondatore dell'Istituto attivando una scuola e una stazione sperimentale. A Mach si deve il merito di aver intuito che ricerca, didattica e consulenza alle aziende devono costituire un *unicum* da cui trarre le premesse per la crescita del settore agricolo. Successivamente con il 1919 il complesso dell'Istituto passò alle competenze della provincia di Trento e nel 1926 venne attivato il Consorzio con lo Stato italiano per la gestione dell'Ente. La legge provinciale n° 28 del 1990 e successivamente la legge provinciale n° 14 del 2005 hanno riordinato le strutture operanti in San Michele all'Adige, rifondando l'antico Istituto agrario imperniato sui poli essenziali della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico. Questa lunga e mutevole vicenda storica è stata attraversata da due costanti: da una parte il rapporto profondo con la realtà agricola locale e con le componenti umane e materiali che hanno determinato le sue trasformazioni; dall'altra la compresenza di funzioni diverse con un marcato orientamento alla ricerca e sperimentazione e alle attività di formazione degli addetti, riferite al comparto dell'agricoltura. I fondatori, con la nuova entità giuridica, che in questo Statuto trova le regole fondamentali del suo funzionamento, hanno inteso valorizzare il patrimonio di saperi, esperienze e risorse dell'Istituto agrario di San Michele (IASMA) e del Centro di ecologia alpina (CEA) valorizzazione che presuppone di sviluppare questo patrimonio e di orientarlo alla luce delle domande poste dalla presente fase storica, la quale interroga anche le istituzioni della formazione, della ricerca e della consulenza tecnica sui temi della sostenibilità dei processi di crescita e, conseguentemente, della tutela e del miglioramento degli ecosistemi. Questo richiede di rafforzare le sinergie tra le diverse funzioni (presenti o da attivare), con attenzione agli equilibri ed ai rapporti, da un lato, tra i diversi ambiti e le diverse finalizzazioni della ricerca e, dall'altro, tra la ricerca, trasferimento tecnologico e la formazione nei diversi ordini e gradi.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Fondazione

1. La "Fondazione Edmund Mach" opera a favore dello sviluppo e della tutela del sistema agroalimentare, forestale ed ambientale secondo principi di sostenibilità. La sua gestione è ispirata a criteri di efficienza, economicità e trasparenza e non ha finalità di lucro.
2. La Fondazione continua gli scopi e l'attività dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, fondato dalla Dieta del Tirolo il 12 gennaio 1874, e del Centro di ecologia alpina costituito con legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17.
3. La Fondazione può utilizzare, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. i) della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, nel rispetto delle disposizioni regolamentari che saranno adottate dal Consiglio di amministrazione, denominazioni, acronimi, sigle già utilizzate per l'individuazione degli enti preesistenti e delle loro articolazioni

organizzative, recuperando in particolare il nome dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige.

4. La Fondazione è qualificata come ente di ricerca regionale.

Art. 2 Sede legale e stemma

1. La Fondazione ha sede legale in San Michele all'Adige (Provincia di Trento), via E. Mach n. 1.

2. Essa adotta, con regolamento, uno stemma basato su quello dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, nonché uno o più loghi semplificati, utili a fini comunicativi e di gestione grafica.

3. Modalità di utilizzo dello stemma e caratteristiche e modalità di utilizzo dei loghi sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3 Finalità e attività

1. La Fondazione promuove, realizza e sviluppa attività di istruzione e formazione, anche volte a promuovere una più diffusa cultura rurale, sociale e ambientale, di trasferimento tecnologico e consulenza alle imprese e agli enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino.

2. Inoltre, favorisce, realizza e sviluppa attività di ricerca, di educazione e d'informazione sugli ecosistemi naturali alpini, con particolare riferimento agli aspetti forestali e faunistici, nonché attività di studio e di proposta per la conservazione ed il recupero di aree a vocazione naturalistica. Svolge la sua attività con attenzione a utilizzarne i risultati a vantaggio dello sviluppo economico, sociale e culturale della realtà trentina nella quale la Fondazione è profondamente radicata.

3. Riconoscendo la necessità di favorire l'apertura dei propri settori di competenza oltre i confini provinciali, la Fondazione potrà, per perseguire i suoi scopi, sviluppare rapporti di collaborazione, attività di ricerca e di consulenza con realtà nazionali e internazionali pubbliche o private.

4. Per perseguire le predette finalità la Fondazione svolge e promuove primariamente le attività di seguito indicate:

a) istruzione e formazione rientrante nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, alta formazione professionale, formazione a carattere universitario e postuniversitario, formazione permanente, nelle materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili, nel rispetto delle disposizioni previste per il riconoscimento delle scuole paritarie, dei percorsi di formazione professionale e degli istituti universitari non statali;

b) consulenza tecnico-economica e di sviluppo secondo modalità definite da regolamento;

c) ricerca e sperimentazione scientifica;

d) trasferimento tecnologico e dell'innovazione, nonché sostegno alla creazione di nuove imprese;

e) studi socio-economici, contabilità agraria e analisi della gestione aziendale, analisi chimico-agrarie e monitoraggio ambientale;

f) attività di ispezione, controllo e certificazione di prodotti, processi e sistemi di gestione del settore primario e delle filiere collegate, in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali, comunitarie e internazionali che regolano il funzionamento degli organismi di certificazione/controllo, mantenendo i relativi accreditamenti

presso le istituzioni preposte. Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza di dette attività, ne è affidata la funzione di indirizzo e supervisione ad un organo collegiale specifico, composto dai rappresentanti delle parti aventi interesse alle attività realizzate: produttori, consumatori, autorità di regolamentazione di riferimento nei settori di operatività;

g) produzione agricola, in particolare nei settori della viticoltura e della frutticoltura con vendita della frutta, del vino e dei distillati nonché di altri prodotti agricoli e forestali.

5. Per svolgere la sua attività la Fondazione può stipulare accordi, convenzioni o contratti con Enti, Istituti pubblici e privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica.

6. La Fondazione può partecipare ai bandi per la realizzazione ed il finanziamento di progetti e centri di ricerca, emanati dalla Provincia Autonoma di Trento, dallo Stato e dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici o privati.

7. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese tutte le operazioni finanziarie, di investimento, le assunzioni di mutui e le prestazioni di garanzia.

8. Può svolgere altresì attività commerciale, in via non esclusiva o prevalente, nel rispetto dei propri scopi istituzionali.

Art. 4 Principi ispiratori dell'attività della Fondazione

1. L'attività della Fondazione è organizzata ed agisce in armonia con i seguenti principi.

a) sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza;

b) rapidità di decisione in risposta alle richieste provenienti dalla realtà sociale ed economica;

c) distinzione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da quelle di gestione, garantendo al contempo l'autonomia della ricerca e dell'insegnamento;

d) distinzione tra organi di governo, organi di controllo ed organi di consulenza scientifica;

e) confronto costante con la realtà agricola e forestale trentina, nonché nazionale e internazionale nelle sue molteplici espressioni per orientare al meglio le attività di istruzione e formazione, di ricerca e sperimentazione e di trasferimento tecnologico;

f) flessibilità, funzionalità ed economicità nell'organizzare le proprie attività;

g) interazione, collaborazione, interscambio tra le varie articolazioni organizzative della Fondazione;

h) valorizzazione delle risorse umane e coinvolgimento del personale nella vita istituzionale della Fondazione e nelle sue scelte fondamentali;

i) tutela e valorizzazione, anche economica, dei risultati della ricerca e della sperimentazione.

2. Con riferimento all'attività scolastica e formativa nelle materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili, disciplinata dalla legge provinciale n. 5/2006 (Legge provinciale sulla scuola), la Fondazione assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni. Per le finalità di cui sopra, con regolamento, sono individuati gli organi, gli strumenti operativi e di partecipazione democratica di tutte le componenti della comunità scolastica alla vita della scuola.

Capo II Organi ed amministrazione

Art. 5 Organi

1. Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato scientifico;
- d) il Collegio dei revisori;
- e) il Collegio del fondatore e dei sostenitori;
- f) la Consulta dei dipendenti della Fondazione.

Art. 6 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento ed è composto da otto componenti, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere riconosciuta competenza scientifica o manageriale nei settori di cui all'art. 3 e sono così individuati:

- a) uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale;
- b) quattro designati dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo trentino;
- c) due di diretta nomina della Provincia autonoma di Trento;
- d) il Presidente è nominato ai sensi dell'art. 9.

2. I componenti designati di cui al comma 1, lett. a) e b) devono possedere conoscenza ed esperienza nel settore agro-alimentare trentino. È assicurata la rappresentanza di entrambi i generi.

3. Ove le designazioni dei membri del Consiglio di amministrazione previste dal comma 1 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale può comunque nominare il Consiglio di amministrazione purché siano nominati almeno cinque componenti del Consiglio medesimo. Resta ferma la successiva integrazione del Consiglio a seguito delle designazioni pervenute dopo la scadenza del termine.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni; svolge comunque le proprie funzioni fino alla ricostituzione.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere confermati in carica per non più di due mandati.

6. I componenti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare dalla carica per qualsiasi motivo rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 7 Consiglio di amministrazione. Funzionamento

1. Le modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate con regolamento.

2. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'adozione e alle modifiche dei regolamenti sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei revisori, senza diritto di voto.

4. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata all'ente o soggetto designante e alla Giunta provinciale e comporta la sua decadenza dalla carica.

Art. 8 Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e adotta:

- a) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
- b) le modifiche dello Statuto secondo quanto previsto dall'articolo 25;
- c) l'organizzazione della Fondazione;
- d) l'approvazione dei documenti programmatici di cui all'art. 20;
- e) l'approvazione della relazione annuale sull'attività svolta;
- f) l'approvazione del bilancio di esercizio;
- g) la nomina del Comitato scientifico;
- h) la nomina del Direttore generale e dei Dirigenti;
- i) la determinazione dei compensi ai componenti del Comitato scientifico;
- ii) la nomina e la determinazione dei compensi del nucleo di valutazione della ricerca di cui all'art. 21;
- j) l'acquisto o la vendita di beni mobili e immobili non previsti nei documenti programmatici;
- k) la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro;
- l) la costituzione o partecipazione a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica;
- m) la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro;
- n) la nomina dei propri rappresentanti in seno a società, enti, associazioni e altri organismi;
- o) l'approvazione di direttive e atti di indirizzo.

2. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente determinate proprie competenze.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare determinati atti o la cura di particolari settori di attività a consiglieri della Fondazione.

Art. 9 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta provinciale tra persone di riconosciuta competenza scientifica o manageriale nei settori di cui all'art. 3 e dura in carica cinque anni.

2. Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, un Vicepresidente. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Art. 10 Funzioni e poteri del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. Al Presidente competono tutti i poteri non riservati dallo Statuto ad altri organi e può delegare determinati atti o la cura di particolari settori di attività ai Dirigenti e responsabili di struttura della Fondazione.

3. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti.

4. Al Presidente competono tutti i poteri di sovrintendere all'ordinaria e straordinaria

amministrazione.

5. Propone al Consiglio l'approvazione dei documenti programmatici di cui all'art. 20, del bilancio di esercizio, della relazione annuale sull'attività svolta, la nomina del Direttore generale e dei Dirigenti, nonché del Comitato scientifico.

6. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Art. 11 Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo tecnico di consulenza a supporto del Consiglio di amministrazione e dei Centri operativi. Svolge funzioni di impulso, indirizzo e di consulenza, esprime parere obbligatorio sui piani pluriennali delle attività relativi alla ricerca, alla sperimentazione, all'istruzione ed al trasferimento tecnologico e presenta annualmente, in sede di approvazione della relazione annuale sull'attività svolta, un rapporto sui risultati dell'attività di valutazione della ricerca e della didattica.

2. Il Comitato scientifico è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza scientifica.

3. La composizione, i compiti, le modalità di nomina, la durata in carica e le modalità di funzionamento sono disciplinati con regolamento.

Art. 12 Collegio dei revisori

1. Il Collegio è nominato con deliberazione della Giunta provinciale che ne indica anche il Presidente.

2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali. I componenti del Collegio restano in carica per cinque anni e possono svolgere fino a due mandati, anche consecutivi.

3. Il Collegio dei revisori adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli art. 2403 e 2403 bis del Codice civile e svolge la revisione legale dei conti. La responsabilità dei revisori è quella dei sindaci prevista dall'art. 2407 del Codice civile.

4. In caso di cessazione dalla carica per morte, impedimento, dimissioni o altre cause la Provincia Autonoma di Trento provvede alla loro sostituzione entro 60 giorni.

Art. 13 Collegio del fondatore e dei sostenitori

1. Il Collegio del fondatore e dei sostenitori di cui all'art. 5 è composto dalla Provincia autonoma di Trento, socio fondatore, e da soci sostenitori della Fondazione.

2. Sono soci sostenitori gli enti, i consorzi, le istituzioni e le imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali, che condividono le finalità della Fondazione e, che avendone fatto richiesta, sono stati ammessi.

3. I nuovi soci sostenitori sono ammessi dal Collegio del fondatore e dei sostenitori con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

4. La delibera di ammissione dei nuovi soci sostenitori ai sensi del comma 3, dovrà essere comunicata con lettera raccomandata al nuovo socio sostenitore e dovrà contenere indicazione della somma inizialmente dovuta a titolo di quota di partecipazione annuale. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il nuovo sostenitore dovrà inviare alla Fondazione l'accettazione unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota annuale di partecipazione.

5. Comporta decadenza dalla qualità di socio sostenitore, senza necessità di presa d'atto:

a) ogni modifica della forma giuridica del soggetto sostenitore reputata non

compatibile dal Collegio del fondatore e dei sostenitori;

b) l'assoggettamento del sostenitore a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo;

c) il mancato pagamento della quota annuale di partecipazione entro l'anno di riferimento, salvo diversa preventiva autorizzazione del Collegio del fondatore e dei sostenitori.

6. Ogni sostenitore può liberamente recedere. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.

7. Finché il Collegio del fondatore e dei sostenitori è composto solo dalla Provincia autonoma di Trento, le sue funzioni previste dall'art. 14 sono svolte dalla Provincia stessa.

Art. 14 Funzioni del Collegio del fondatore e dei sostenitori

1. Il Collegio del fondatore e dei sostenitori garantisce il rapporto della Fondazione con le principali realtà territoriali agricole e forestali del Trentino favorendo lo scambio continuo e costante di informazione, la condivisione di conoscenze, quale momento propositivo di analisi e confronto, al fine di orientare al meglio l'attività della stessa.

2. Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione.

3. Spetta al Collegio:

a) approvare il regolamento per il proprio funzionamento; l'adozione di tale regolamento e delle relative modifiche è disposta previo parere favorevole del socio fondatore;

b) ammettere nuovi sostenitori ai sensi dell'articolo 13, fissando le quote di partecipazione;

c) sulla base della relazione sull'attività della Fondazione presentata dal Presidente, esprimere pareri, proposte e indirizzi sui programmi della Fondazione.

Art. 15 Consulta dei dipendenti della Fondazione

1. In attuazione del principio ispiratore di cui all'art. 4, comma 1 lett. h), per garantire forme istituzionalizzate di dialogo tra i dipendenti e gli organi di governo, nell'ottica di un costante miglioramento dei servizi che la Fondazione offre al sistema agro-alimentare, forestale ed ambientale ed all'economia agricola del Trentino, è costituita la Consulta dei dipendenti della Fondazione, quale organo collegiale di proposta e scambio di informazioni.

2. Con regolamento sono stabiliti il numero, le modalità di elezione, i requisiti di eleggibilità dei delegati chiamati a costituire la Consulta in modo da garantire rappresentatività in relazione a ciascuna articolazione organizzativa apicale della Fondazione. È altresì garantita la rappresentanza di entrambi i generi.

Art. 16 Conflitto di interessi

1. I componenti degli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto terzi ovvero di parenti o affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'organo di appartenenza può adottare, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile durata, i provvedimenti della sospensione o della decadenza.

3. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione disciplina con regolamento le modalità di adozione dei provvedimenti di sospensione o decadenza.

4. La designazione di componenti di organi della Fondazione da parte di enti terzi non comporta rappresentanza degli enti né vincolo di mandato verso i medesimi.

Capo III Struttura organizzativa, programmazione e valutazione dell'attività

Art. 17 Struttura organizzativa

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa flessibile e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento.

2. A capo della struttura organizzativa la Fondazione nomina un Direttore generale.

3. Il regolamento di cui al comma 1 determina l'articolazione della struttura, nonché il numero delle posizioni dirigenziali e attribuisce alle predette strutture organizzative autonomia amministrativa e finanziaria.

4. I responsabili delle strutture della Fondazione formulano al Direttore generale la proposta dei documenti programmatici e la relazione annuale sull'attività svolta per la parte di attività di competenza; adottano gli atti di amministrazione conseguenti.

Art. 18 Direttore generale e Dirigenti

1. Il Direttore generale della Fondazione è nominato per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabili.

2. Assume la visione unitaria degli indirizzi e degli obiettivi varati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente ed è chiamato a rispondere della loro attuazione complessiva. A tal fine il Direttore generale garantisce la maggiore efficienza, l'economicità ed efficacia delle risorse impiegate nelle attività della Fondazione.

3. Svolge funzioni di coordinamento nei confronti delle strutture in ordine al perseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei piani e programmi della Fondazione.

4. A ciascuna struttura è preposto un Dirigente o un responsabile, che assume la responsabilità tecnica e gestionale delle attività.

Art. 19 Risorse umane

1. Per il perseguimento delle sue finalità e lo svolgimento delle relative attività, la Fondazione si avvale di personale a ciò dedicato nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 14/2005, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia di lavoro subordinato, nonché dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

2. Il personale della Fondazione informa il proprio rapporto di lavoro al rigido rispetto dei principi di appartenenza alla Fondazione e alle sue finalità nonché di trasparenza e responsabilità del proprio operato lavorativo nei suoi confronti, evitando di porre in essere condotte concorrenziali e/o conflittuali a danno della Fondazione, di divulgare indebitamente conoscenze e informazioni proprietarie della stessa o farne uso per scopi personali o di terzi.

Art. 20 Strumenti di programmazione

1. La Fondazione assicura piena coerenza della propria attività con la programmazione del Fondatore attraverso misure di raccordo con le strutture provinciali competenti in materia di ricerca, di agricoltura e di formazione. Adotta i seguenti strumenti di programmazione:

a) il piano delle attività;

b) il bilancio di previsione;

c) il piano degli investimenti.

2. Il piano delle attività, aggiornato annualmente, è lo strumento di programmazione generale che fissa le scelte strategiche ed individua gli obiettivi che la Fondazione intende perseguire anche al fine di assicurare la coerenza con la programmazione provinciale; ha durata almeno triennale.
3. Il bilancio di previsione contiene le previsioni economiche e finanziarie riferite agli esercizi di durata del piano delle attività.
4. Con il bilancio di previsione il Consiglio di amministrazione individua le risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate alla responsabilità gestionale del responsabile di ciascun centro o struttura.
5. Il piano degli investimenti, di durata almeno triennale, indica gli investimenti da realizzare e le modalità di finanziamento degli stessi.
6. Con regolamento sono disciplinate:
 - a) le modalità e i criteri per la programmazione e gestione economico-finanziaria;
 - b) le forme di controllo interno.

Art. 21 Valutazione della ricerca

1. In armonia con quanto previsto dalla legge provinciale sulla ricerca, e secondo le modalità definite congiuntamente con la Provincia autonoma di Trento, la Fondazione nomina un proprio nucleo di valutazione della ricerca.

Capo IV Patrimonio e mezzi economici

Art. 22 Patrimonio e strumenti finanziari

1. La Fondazione opera con il patrimonio dato in dotazione dalla Provincia autonoma di Trento all'atto della costituzione e consistente in beni mobili, immobili e dotazioni finanziarie.
2. Il patrimonio in dotazione potrà essere incrementato da:
 - a) conferimenti da parte del Fondatore e dei sostenitori;
 - b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;
 - c) avanzi di gestione.
3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione che è tenuta a preservarne l'integrità.
4. Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione utilizza, oltre ai beni mobili e immobili conferiti dalla Provincia autonoma di Trento, dai sostenitori nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche i beni strumentali all'attività acquisiti o realizzati dalla Fondazione stessa nonché i beni messi a disposizione.
5. In particolare la Provincia autonoma di Trento può mettere a disposizione della Fondazione, anche tramite proprie società, il compendio immobiliare necessario per l'attività della stessa, e può sostenere gli interventi immobiliari utili e necessari per lo svolgimento degli scopi statutari.
6. Le fonti di finanziamento dell'attività della Fondazione sono costituite da:
 - a) finanziamenti della Provincia e dei sostenitori;
 - b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;
 - c) proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dall'attività della Fondazione;
 - d) avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 20 sono disciplinate le modalità per il ricorso a operazioni di indebitamento che devono essere comunque limitate al finanziamento di

investimenti. Gli utili derivanti dalla gestione non possono comunque essere distribuiti e devono essere integralmente destinati agli scopi della Fondazione.

Art. 23 Contabilità e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili e sono approvati dal Consiglio di amministrazione.
3. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione, vista la relazione del Collegio dei revisori, approva il bilancio di esercizio e la relazione annuale dell'attività della Fondazione.
4. La Fondazione invia alla Provincia copia dei documenti programmatici, del bilancio di esercizio e della relazione annuale dell'attività.
5. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del Codice civile. Per l'attività commerciale è tenuta una contabilità separata.

Capo V Disposizioni finali e transitorie

Art. 24 Determinazione compensi

1. I compensi ed i rimborsi spettanti al Presidente, al Vicepresidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei revisori della Fondazione sono determinati dal Fondatore.

Art. 25 Modificazioni statutarie

1. Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dai due terzi dei suoi componenti, previo parere favorevole del Fondatore.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di modifica trasmessa dal Presidente della Fondazione. Esso si intende favorevole nel caso in cui il Fondatore non si esprima entro il predetto termine.

Art. 26 Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori

1. Ad avvenuto ricevimento delle modifiche al presente Statuto, per atto pubblico notarile, la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 40, comma 2 della legge provinciale n. 6/2020, provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione.
2. Al fine di allineare le scadenze del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, alla scadenza del Collegio dei revisori in carica alla data di approvazione di questo articolo, la Giunta provinciale nomina il nuovo Collegio per una durata pari a quella del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, in deroga alla durata quinquennale di cui all'art. 12, comma 2.

F.to Mirco Maria Franco Cattani

F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.